

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• AGEA HA DEFINITO IL QUADRO NORMATIVO

Campagna assicurativa 2010 con i fondi dell'art. 68

L'accesso agli aiuti è vincolato all'aggiornamento del fascicolo aziendale e alla corrispondenza dei dati con quanto dichiarato nella polizza. L'agricoltore deve inoltre presentare la domanda pac



Dal 1° gennaio scorso la copertura assicurativa agevolata è effettuata anche grazie alle risorse del Programma di sostegno del settore vitivinicolo

Si va completando il pacchetto di provvedimenti nazionali che regoleranno il funzionamento del regime del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento 73/2009.

Dopo due decreti ministeriali, di luglio 2009 e febbraio 2010, sono state varate da Agea, e rese pubbliche tramite l'inserimento nel relativo portale Internet, alcune circolari, di cui una specifica per il tabacco, una per i contributi per la copertura dei premi assicurativi, una per gli aiuti accoppiati di natura settoriale (carne bovina, bietole, latte, olio di oliva, ecc.) e l'ultima per la misura dell'avvicendamento biennale. Manca ancora qualche pezzo per completare la regolamentazione, ma si tratta di aspetti che possiamo ormai considerare di dettaglio e riguardano, in particolare, il funzionamento dell'aiuto per il latte e le regole per evitare possibili sovrapposizioni e incompatibilità tra l'articolo 68 e le misure della politica di sviluppo rurale.

Nuova procedura

Di seguito si forniscono indicazioni su quanto contenuto nella circolare Agea dedicata ai contributi per le assicurazioni, dato che rappresenta una novità assoluta per gli agricoltori italiani, abituati fino a oggi a confrontarsi con il sistema di contributi pubblici previsto nell'ambito della legge nazionale 102/2004, mentre dal 2010 devono seguire una procedura diversa che passa attraverso la presentazione della domanda unica annuale della pac.

Senza entrare nel dettaglio di una materia che per certi versi presenta delle complicazioni di natura tecnica e richiede una conoscenza specialistica, l'aspetto fondamentale

da evidenziare è che, a partire dal 1° gennaio scorso, la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è effettuata pure nell'ambito del regime di sostegno specifico di cui all'articolo 68 e del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 103-*unvicies* del regolamento Ue n. 1234/2007. Queste due nuove misure, previste dalla regolamentazione comunitaria, si aggiungono agli analoghi preesistenti interventi del Fondo di solidarietà nazionale (legge 102/2004).

Beneficiari

I produttori agricoli interessati a questo composito regime di agevolazioni per le assicurazioni sono quelli impegnati nel settore della viticoltura, delle altre coltivazioni vegetali e degli allevamenti zootecnici. Gli aiuti coprono parzialmente le spese sostenute per l'assicurazione della produzione, della salute degli animali e per l'integrità delle strutture aziendali.

Per accedere agli aiuti previsti è necessario seguire una procedura che si articola in di-

IL PROBABILE SUCCESSORE DI ZAIA

Mipaaf: forse la spunta Galan

La formula dubitativa resta opportuna, vista la delicatezza della materia, ma stavolta l'indicazione di Giancarlo Galan come prossimo ministro delle politiche agricole sembra essere molto attendibile.

Il nome è stato fatto dopo l'incontro di martedì 6 aprile tra il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il leader della Lega Umberto Bossi e, salvo sorprese sempre possibili, il nuovo inquilino del Ministero di via XX Settembre dovrebbe essere

l'ex presidente della Regione Veneto. Galan è nato nel 1956 a Padova, dove risie-

de e dove si è laureato in giurisprudenza. Durante gli studi universitari è segretario della Gioventù liberale. Dopo un master in



Giancarlo Galan

business administration alla Bocconi di Milano, entra in Publitalia dove raggiunge il livello di direttore centrale. Alle elezioni politiche del 1994 Galan viene eletto alla Camera per Forza Italia e nel 1995 diventa per la prima volta presidente della Regione, riconfermato nel 2000 e nel 2005. Nel 2006 e nel 2008 è stato eletto al Se-

nato, ma entrambe le volte ha rinunciato per restare alla guida del Veneto. •

versi passaggi, alcuni dei quali devono essere seguiti con una certa attenzione da parte dell'agricoltore beneficiario, per non rischiare di essere escluso dalle agevolazioni. La procedura presenta delle differenze a seconda se la stipula della polizza è fatta individualmente o tramite i consorzi di difesa.

La prima condizione da rispettare è l'aggiornamento del fascicolo aziendale, per quanto riguarda le superfici in conduzione, gli animali allevati e le strutture gestite. Vi deve essere corrispondenza esatta tra quanto dichiarato nella polizza e quanto risulta nel fascicolo.

Il secondo passaggio è la stipula della polizza che può avvenire a livello individuale (il singolo agricoltore che sottoscrive con la compagnia di assicurazione), oppure tramite gli organismi associativi specializzati (consorzi di difesa).

Una volta perfezionato il contratto assicurativo, i dati devono pervenire al Sian (Agea) ed entrare nella banca dati, da dove vengono elaborati per le successive fasi di determinazione dell'aiuto e di relativa erogazione al beneficiario.

La domanda pac

A questo punto l'agricoltore deve presentare domanda unica di pagamento della pac, entro la scadenza stabilita dagli organismi pagatori (15 maggio), nella quale dichiara la volontà di avvalersi delle agevolazioni pubbliche previste per le assicurazioni.

Insieme alla domanda pac o in un momento successivo, ma comunque non oltre la data ultima del 31 ottobre (31 luglio per i viticoltori), l'agricoltore richiedente è tenuto a far pervenire al Sian la copia della polizza e la prova del pagamento del premio.

A questo punto Agea determina l'importo dell'aiuto, sulla base delle informazioni comunicate da Ismea sui parametri percentuali applicabili e delle informazioni inviate dagli organismi pagatori circa le polizze stipulate, tenendo conto del plafond delle risorse a disposizione (93,3 milioni di euro dall'articolo 68, 20 dall'ocm vino e considerata la componente di aiuto di Stato in virtù della legge 102/2004).

L'ultimo passaggio è la materiale erogazione dell'aiuto al produttore da parte dell'organismo pagatore, entro la data ultima del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (il 15 ottobre dell'anno di presentazione della domanda per i viticoltori).

Da ricordare infine che gli aiuti dell'articolo 68 sono soggetti alle condizioni previste nel regolamento 73/2009 e quindi a essi si applicano la modulazione e la condizionalità.

C.Di.

• CIRCOLARE DEL MIPAAF

Come tracciare gli oli per produrre energia

Con la definizione delle procedure per la tracciabilità degli oli vegetali puri è ora possibile accedere alla tariffa incentivante di 0,28 euro per kWh di energia elettrica prodotta. Istituita e attivata una fase transitoria per produrre energia da subito

di Marino Berton

Una positiva schiarita finalmente sul fronte degli oli vegetali a scopo energetico.

Il Ministero delle politiche agricole ha emanato l'attesa circolare sulla tracciabilità degli oli vegetali puri (ovp) destinati alla produzione di energia elettrica.

La legge 99/2009, all'art. 42, oltre al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva per biomasse e biogas aveva già previsto l'estensione della tariffa incentivante di 0,28 euro per ogni kWh elettrico prodotto anche da impianti alimentati da oli vegetali puri. Ma la legge ha stabilito che, per ottenere questo beneficio, gli oli vegetali devono essere tracciati secondo le regole definite per la richiesta del premio pac (regolamento Ce n. 73/2009).

In mancanza di un provvedimento a cura del Ministero delle politiche agricole con l'obiettivo di definire i criteri di tracciabilità e dimostrare la provenienza degli oli utiliz-

zati nella produzione di energia elettrica, il diritto alla tariffa era rimasto fino a ora in stand by.

Dopo una serie di incontri tecnici promossi dal Mipaaf congiuntamente con Agea, con la partecipazione delle organizzazioni di categoria agricole e i rappresentanti della filiera della produzione e commercializzazione degli ovp, la circolare è ora stata emanata ed è stata pubblicata sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it).

I contenuti vengono brevemente sintetizzati di seguito.

- In primo luogo i dati di riferimento da cui partire per la tracciabilità sono quelli contenuti nel fascicolo aziendale, periodicamente aggiornati dagli imprenditori agricoli per avere diritto al premio pac e che sono all'interno del portale del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

- I soggetti che sono coinvolti nel sistema di tracciabilità fondamentale sono quattro: l'imprenditore agricolo che coltiva le oleagi-



Solo dopo i controlli svolti da Agea con esito positivo il Mipaaf certificherà gli oli vegetali puri al Gestore dei servizi energetici per il riconoscimento della tariffa incentivante

nose, il collettore finale (cof) che acquisisce semi oppure olio e che è il titolare del deposito fiscale, il trasformatore cioè il soggetto che provvede a frangere i semi per la produzione di ovp, l'operatore elettrico che utilizza gli ovp per la produzione elettrica.

- Ciascuno di questi soggetti dovrà direttamente o indirettamente inserire in un apposito portale informatico costituito da Agea i riferimenti del fascicolo aziendale, l'anagrafica aziendale, le dichiarazioni di consegna e il carico-scarico delle materie prime.

- Dopo i controlli svolti da Agea con esito positivo il Mipaaf certificherà gli ovp al Gestore dei servizi energetici (Gse) che a sua volta potrà riconoscere la tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro per kWh elettrico immesso in rete dall'operatore elettrico.

- Una specifica documentazione sarà richiesta all'autorità competente dello Stato membro di provenienza, nel caso in cui la materia prima sia di origine comunitaria, contenente le informazioni necessarie per la certificazione degli ovp.

- Tenuto conto che Agea renderà disponibile la procedura informatica entro ottobre 2010, è istituita e da subito attivata una fase transitoria per consentire agli operatori di avviare la produzione di energia elettrica.

- In questo ultimo caso sono state prese in considerazione due diverse situazioni: la prima è relativa alle partite di ovp che sono già certificabili per procedure già previste da altre norme vigenti, come nel caso dei contratti di fornitura nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera già definiti o assegnati dall'Agenzia delle dogane, oppure gli ovp ottenuti da coltivazioni con regime di premio energetico (45 euro/ha). La seconda è riferita a quantitativi di ovp che sono soggetti all'autocertificazione da parte dei collettori finali e per i quali gli stessi si impegnano a inserire nel portale Sian tutte le informazioni richieste dalla procedura. In questo caso il Gse, per riconoscere i conguagli sulla produzione elettrica già effettuata a partire dall'1-1-2008, o la tariffa onnicomprensiva piena a partire dalla data di entrata in vigore della presente circolare, richiederà una polizza fidejussoria a garanzia dell'esito finale della certificazione.

La circolare è corredata di quattro allegati con norme esplicative e fac simili dei modelli di certificazione.

È auspicabile che Agea realizzi le procedure informatizzate ben prima di ottobre, dato che 7 mesi sono un tempo lungo rispetto alle necessità degli operatori.

Anche i 10 mesi che Agea si riserva per svolgere i controlli non possono essere considerati un esempio di celerità e snellezza burocratica. ●

Marino Berton

AVEVA FONDATA IL PRIMO GRUPPO MANGIMISTICO NAZIONALE

Si è spento Apollinare Veronesi, un grande industriale italiano

Lo scorso 5 aprile si è spento a Verona, all'età di 98 anni, Apollinare Veronesi, fondatore dell'omonimo gruppo mangimistico, oltre che di Pollo Aia.

La storia di Veronesi è quella tipica di tanti protagonisti dell'economia italiana, quella sana di una volta, che produceva beni tangibili e creava lavoro e non bolle speculative.

Niente «new economy», ma tanto impegno, tanta passione e capacità imprenditoriale.

Figlio di un mugnaio, nonno di dieci fratelli, Veronesi cominciò a lavorare a 12 anni e continuò a farlo fino a ben oltre i 90.

Nel 1958 fondò in Valpantena, alle porte di Verona, l'industria mangimistica che porta il suo cognome, e fu la prima in Italia. Oggi il Gruppo Veronesi ha un fat-

turato di 2,2 miliardi di euro, 39 stabilimenti sparsi in tutta Italia, dà lavoro globalmente a 15.000 persone e rappresenta il sesto gruppo agroindustriale italiano.

Negli anni Settanta Apollinare Veronesi si lancia nella produzione di carne avicola con la creazione di Pollo Aia, che oggi è il primo gruppo europeo in questo settore.

Un uomo d'altri tempi, si usa dire, che nonostante «l'impero» industriale creato non perse mai il legame con il territorio da cui proveniva, mantenendo

ben salde in Valpantena le sue radici. Un uomo che ha trasmesso ai suoi figli non solo le redini dell'azienda, ma anche i saldi valori a cui ispirarsi per gestirla. ●



L'imprenditore Apollinare Veronesi, scomparso all'età di 98 anni

• SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO

L'Antitrust critica i Condifesa

L'Autorità per la concorrenza solleva dubbi sul divieto di iscrizione a più di un Consorzio di difesa

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) ha deciso di avvalersi della facoltà di esprimere pareri sull'opportunità della legislazione vigente in materia di stipula delle polizze assicurative antirischio e ha inviato una segnalazione alle Camere ipotizzando un comportamento lesivo della libera concorrenza da parte dei consorzi di difesa operanti nel settore agricolo.

In particolare l'organismo di controllo richiama il Parlamento a valutare l'opportunità di modificare la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 102/2004 che prevede il divieto di doppia iscrizione degli im-

prenditori agricoli a più di un consorzio di difesa, salvo il diritto di opzione. Diritto che è regolato, secondo una sentenza del Consiglio di Stato del 2008, dallo statuto del Consorzio stesso e che di norma prevede la comunicazione del recesso con tre mesi di anticipo.

L'Antitrust ritiene che il divieto «possa rappresentare una barriera all'ingresso per nuovi operatori i quali associno imprenditori agricoli per altri fini». L'Autorità auspica anche che le normative regionali di attuazione facilitino il trasferimento degli imprenditori agricoli da un organismo di difesa all'altro.

L'intervento del Consiglio di Stato sulla materia derivava da un ricorso della Giunta regionale del Veneto dopo che il Tar aveva dato ragione ad alcuni ricorrenti che si erano opposti a una delibera della Giunta; questa delibera stabiliva in tre mesi il tempo necessario minimo per poter recedere dall'iscrizione a un Consorzio di difesa.

Tocca, quindi, al Parlamento decidere se prendere o meno in considerazione la segnalazione dell'Antitrust, mentre i consorzi di difesa per ora stanno a guardare. L.M.

